

## Il caso di Khaled El Qaisi, nel calvario di un popolo senza diritti.

[Luigi Daniele](#), Docente di diritto internazionale umanitario e diritto internazionale penale, Nottingham Law School (NTU)

Non è facile descrivere in sintesi le allarmanti implicazioni giuridiche della vicenda di Khaled El Qaisi, cittadino palestinese e italiano, studente presso l'Università Sapienza di Roma, per 31 giorni detenuto dalle autorità israeliane senza una contestazione di reato, senza possibilità di consultare il proprio legale italiano e con divieto di contatti col mondo esterno, inclusa la famiglia.

Proprio in presenza dei familiari, la moglie Francesca Antinucci e il figlio di 4 anni, El Qaisi è stato arrestato il 31 agosto scorso presso il valico di Allenby, in Cisgiordania. Al momento dell'arresto i familiari sono stati lasciati privi di qualsiasi assistenza e tutti i loro effetti personali sono stati sequestrati, denaro incluso, impedendo loro persino di provvedere alle spese di spostamento dal luogo dell'arresto.

El Qaisi, racconta il comitato per la sua liberazione, si era recato in Palestina (riconosciuta come stato dall'ONU e da 138 altri stati nel mondo, ma non dalle potenze occidentali) per riabbracciare i propri familiari e per iscrivere il figlio all'anagrafe palestinese. Nel momento in cui si scrive, arriva dai media italiani notizia della sua scarcerazione, con divieto, al momento, di lasciare il territorio palestinese occupato. Nelle tre precedenti udienze di conferma della lunga detenzione preventiva di El Qaisi tutte le informazioni sul caso sono state segretate, impedendo al difensore di acquisire informazioni sugli elementi a suo carico, e fatte oggetto di un [gag order](#) (ordine di bavaglio), che fa divieto alla stampa israeliana di discuterne. Nessuna accusa, dunque, né alcuna contestazione scritta o informazione orale sulle ragioni dell'arresto. Di conseguenza, nessuna 'convalida' corrispondente a ciò che l'ordinamento repubblicano e le convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani ammetterebbero di definire tale.

Dopo l'arresto, il nostro concittadino è stato trasferito all'interno dei confini di Israele, recluso in isolamento per due intere settimane e interrogato a più riprese nell'istituto penitenziario di Petah Tikvah. Di questa struttura, l'organizzazione israeliana per i diritti umani *B'Tselem* (sulla base di centinaia di testimonianze dirette) ha [denunciato](#) in passato celle di isolamento talmente anguste da essere appena sufficienti alla collocazione di un sottile materasso sui pavimenti, prive di finestre, in cui ai detenuti risulta di conseguenza impossibile distinguere giorno e notte, in condizioni igieniche degradanti; nello stesso rapporto vengono analizzati l'uso frequente di violenze psicologiche (tra cui la minaccia di ritorsioni nei confronti di familiari in caso di mancate confessioni, l'estorsione di confessioni in cambio di brevi contatti con i familiari, le ingiurie a sfondo religioso, sessuale e razziale), di privazione del sonno, costrizione in posizioni di stress, varie forme di contenzione, percosse e violenze fisiche, tanto da spingere l'organizzazione a concludere che le pratiche analizzate costituiscono "trattamenti crudeli, inumani e degradanti e in alcuni casi tortura". Questa specifica conclusione costituisce solo un tassello di una vasta [mole di documentazione](#) che include [casi](#) di tortura discussi davanti alle corti domestiche e alla stessa Corte suprema di Israele, in cui gli esecutivi nazionali israeliani hanno di volta in volta difeso la necessità di ricorrere ai metodi citati sulla base delle dottrine cd. della 'bomba ad orologeria' (in merito, v. [Shany](#)) o della 'pressione fisica moderata' (v. [Ginbar](#)), inducendo autorevoli studiosi a parlare provocatoriamente di 'moderata tortura' nella dialettica giuridica israeliana (v. [Imseis](#)).

Nonostante ciò, interrogato sulla questione in Parlamento, il [Governo](#) italiano, senza alcun riferimento all'apparente violazioni del diritto fondamentale di El Qaisi a una difesa adeguata, ha semplicemente preso atto del fatto che, sulla base della "normativa israeliana per i reati connessi alla sicurezza nazionale", è stato disposto per il connazionale "il divieto di incontrare il proprio avvocato". Nella stessa comunicazione il Governo ha affermato che "i rappresentanti dell'Ambasciata si sono accertati che [El Qaisi] non avesse subito maltrattamenti e che le condizioni detentive fossero dignitose" e che egli sarebbe "apparso in buona salute e sereno, compatibilmente con le circostanze". In preoccupante contrasto con tali rassicurazioni, gravi elementi sul caso sono invece emersi dalla [conferenza stampa](#) tenutasi alla Camera dei Deputati il 27 settembre, in cui si è appreso che El Qaisi, a conclusione della detenzione e degli interrogatori

nella citata struttura, è stato condotto nuovamente in Cisgiordania e costretto, ‘serenamente’ ammanettato ai piedi e alle caviglie, a partecipare alla perquisizione, da parte delle Forze di Difesa Israeliane, dell’abitazione del fratello nella città di Betlemme, anch’egli poi condotto, trattenuto e interrogato per alcune ore in una base militare della zona.

Tanto il valico di Allenby, luogo dell’arresto, quanto la città di Betlemme, teatro di questi sviluppi (e confine di quello che al momento sembra essere un divieto di espatrio), sono parte del territorio palestinese non solo militarmente occupato da Israele a partire dal 1967, ma (aspetto di cui il dibattito pubblico italiano appare del tutto ignaro) sempre più vittima di una incrementale [annessione](#) illegale, denunciata ormai, oltre che da giuristi palestinesi, innumerevoli [organizzazioni](#) per i diritti umani, decine di [Relatori speciali](#) e [Commissioni d’inchiesta ONU](#), anche da [comitati di docenti](#), [giuriste](#) e [avvocati](#) israeliani.

Questo dato appare essenziale per decifrare in che quadro si inserisce la vicenda di El Qaisi e quale calvario di privazione di diritti inalienabili subisce la popolazione civile che, senza un passaporto europeo, ed ormai da generazioni, nasce, cresce, vive e muore sotto controllo militare israeliano.

Nel diritto internazionale le situazioni di [occupazione militare](#) sono riconosciute e regolate da un regime di eccezione, temporalmente limitato, caratterizzato da una scissione del nesso tra sovranità, autodeterminazione ed autorità. Ai sensi di questo regime, nel diritto internazionale contemporaneo nessuna potenza occupante acquisisce alcun potere sovrano sul territorio occupato, o sulla popolazione sotto occupazione (il che equivarrebbe a configurare un diritto di conquista armata), da cui il divieto di alterarne i caratteri fondamentali sul piano sociale, economico e demografico. Il descritto quadro di incrementale annessione e decenni di violazioni sistematiche di questi divieti, di cui persino il [Consiglio di Sicurezza ONU](#) intima ad Israele la cessazione, e i probabili, correlati [crimini internazionali](#) attualmente all’indagine della Corte penale internazionale, hanno spinto l’Assemblea Generale dell’ONU, con voto favorevole della [stragrande maggioranza](#) degli stati, a investire della questione la [Corte internazionale di giustizia](#), che si pronuncerà sulle conseguenze giuridiche delle politiche e delle pratiche di Israele.

Che ne è dei diritti umani dei palestinesi in queste politiche e pratiche di controllo militare? Nelle leggi marziali di occupazione imposte ai palestinesi da quasi 60 anni, rispetto a cui l’esercito israeliano è al contempo potere legislativo, esecutivo e giudiziario (attraverso corti militari), l’esercizio di molti di questi diritti, o il mero tentativo del loro esercizio, è un reato.

Ad esempio, soggiace a [dieci anni di reclusione](#) qualsiasi palestinese partecipi ad un assembramento non autorizzato di dieci o più persone “in cui venga pronunciato un discorso su un argomento politico o che può essere *interpretato come politico*”. La stessa pena detentiva si applica anche a chiunque “*incoraggi a partecipare*” ad un “corteo, un’assemblea o una veglia senza permesso”. E’ punibile ogni “*tentativo di influenzare l’opinione pubblica* in modo da danneggiare la quiete o l’ordine pubblico”, col risultato di reprimere qualsiasi forma di espressione politica contro l’occupazione. Si arriva al paradosso di condannare a [dieci anni di reclusione \(art. 251\(A\)\(2\)\)](#) anche solo “*l’intenzione di facilitare l’esecuzione di un tentativo di influenzare l’opinione pubblica*”. Ancor più gravemente, abolendo il principio di personalità della responsabilità penale persino in relazione alla più grave forma di privazione della libertà personale, è punibile con [Pergastolo \(art. 231\)](#) e sulla base della mera affiliazione ogni palestinese che, indipendentemente dalle proprie azioni, e da conoscenza e conoscibilità delle azioni altrui, “fosse associato ad un gruppo di cui *altro o altri membri* abbiano commesso reati” specifici. Con [Pergastolo \(art.222\)](#) si punisce anche ogni “azione od omissione che comporti danno, pregiudizio, pericolo o *disturbo*” alla sicurezza della regione o a quella delle forze militari occupanti. Tali norme, connotate da un autoritarismo tipico delle esperienze storiche delle dittature militari, conducevano *Human Rights Watch* a concludere nel 2019 una propria indagine denunciando norme draconiane che rendono tutti i palestinesi “[Nati senza diritti civili](#)” (così il titolo del rapporto).

Con dieci anni di reclusione si punisce, inoltre, “sventolare una *bandiera*, esporre un *simbolo* [...] pronunciare uno *slogan* o qualsiasi altra azione simile che esprima chiaramente *simpatia*” per una delle innumerevoli “organizzazioni ostili” ([art. 251\(B\)\(4\)](#)). Il concetto di “organizzazione ostile”

lascerebbe intendere trattarsi di organizzazioni di stampo terroristico, tuttavia tali organizzazioni vengono definite in modo vago ([art. 238\(A\)](#)) come “qualsiasi gruppo di persone il cui scopo sia danneggiare la sicurezza pubblica, le Forze di Difesa Israeliane” o “*l'ordine pubblico* in Israele o *in una regione controllata*”. La categoria delle organizzazioni ostili comprende, per esplicito richiamo ai risalenti Regolamenti di Difesa di Emergenza del 1945, le “associazioni illegali”, definite come “qualsiasi gruppo di persone [...] che con la sua costituzione o propaganda o in altro modo sostenga, *inciti o incoraggi*” una serie di azioni illegali, comprendenti non solo forme di violenza politica, ma persino “*l'istigazione alla disaffezione*” ([art. 84\(a\)\(ii\)](#)) nei confronti delle autorità (allora del Mandato britannico, oggi della potenza occupante). Più di 400 organizzazioni palestinesi, inclusi sindacati, partiti, associazioni studentesche e per i diritti umani vengono ricondotte a questa categoria, tanto da spingere la Relatrice Speciale ONU sulla situazione a denunciare, nel suo ultimo [rapporto](#) al Consiglio per i diritti umani, un regime di carcerazione di massa e di carceralità diffusa contro la popolazione civile, che riconduce tutta la dialettica politico-civile palestinese e la possibilità stessa di questo gruppo nazionale di costituirsi in comunità politica a una forma di minaccia alla sicurezza di Israele.

Ciò che più rileva circa il caso El Qaisi è che sulla base di queste norme draconiane, indeterminate e onnicomprensive applicate ai palestinesi sotto occupazione (e solo ad essi, istituzionalizzandone la discriminazione), anche le norme israeliane antiterrorismo e concernenti reati, sospetti e pericoli di reati legati alla sicurezza nazionale di fronte alla giustizia domestica (come quelli evocati dalla citata risposta del Governo italiano alle interrogazioni parlamentari) sono andate evolvendosi. In particolare, esse si sono progressivamente orientate alla rimozione della necessaria distinzione tra, da un lato, il diritto alla tutela della sicurezza di Israele e dei suoi cittadini e, dall'altro, il contestabile ‘non diritto’ alla tutela della sicurezza dell'occupazione stessa e della sua trasformazione in controllo militare permanente, tanto da indurre, anche nella dottrina israeliana, a parlare di ‘[antiterrorismo deragliato](#)’ e da spingere esperte ed esperti indipendenti ONU a denunciare [l'incompatibilità](#) della Legge antiterrorismo del 2016 con numerose convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani, visto che quest'ultima considera ‘atti terroristici’ anche azioni che, sulla base di “motivi ideologici”, meramente “minaccino” di “causare concreto pericolo” di un “[serio danno a una proprietà](#)”, riproponendo in ambito domestico gravi indeterminanze analoghe a quelle della legislazione militare dell'occupazione.

A tutt'oggi non è ancora dato sapere con precisione, in assenza di un'accusa, in che modo questo quadro di illegalità internazionali strutturali dell'occupazione israeliana incida sugli elementi a carico di Khaled El Qaisi, ma il pericolo che l'Italia stia venendo meno ai propri obblighi giuridici di protezione è concreto, così come forte è il sospetto che siano proprio norme profondamente al di sotto dei parametri di legalità internazionale a costituire la base della grave privazione della libertà di cui El Qaisi è stato vittima.

Ma i diritti negati ad El Qaisi, appare evidente, sono solo un frammento del tessuto di diritti fondamentali negati ad un intero popolo che soggiace ad un calvario intergenerazionale di privazioni delle più elementari libertà, sulla base della legge della forza di una grande potenza militare governata da forze sempre più oltranziste, di cui Ministri chiave si sono resi tristemente noti (ciascuna di queste affermazioni meriterebbe approfondimento giuridico-internazionalistico) per aver negato l'[esistenza](#) stessa del popolo palestinese (ponendo le premesse logiche per politiche di eliminazione), per istigazioni pubbliche e dirette a commettere crimini internazionali (“[spazzare via](#)” villaggi) contro civili ‘colpevoli’ di esistere, in uno scenario in cui non mancano istigazioni al genocidio sulla grande stampa, su cui compaiono editoriali che invitano ad “[obliterare la Palestina](#)”. Di fronte ad uno scenario di tale gravità, l'appello alla comunità dei giuristi, alle associazioni forensi e alla cittadinanza che si impegna per il rispetto dei diritti umani è di aprire, a partire dal caso El Qaisi, una seria riflessione sulla legalità internazionale come oggetto e limite della politica estera del nostro paese, sul suo ruolo internazionale di fronte a violazioni gravi e sistematiche da parte di qualsiasi potenza, incluse quelle alleate, permettendo l'innescò di nuove forme di vigilanza e scrutinio democratico sull'azione e sui voti del nostro paese in seno alle istituzioni internazionali,

doverosi in sé, ma anche antidoto civile contro un discorso pubblico sempre più ripiegato su se stesso, sui propri confini e su discorsi identitari.

Il dossier diffuso dai familiari di Khaled El Qaisi e la lettera aperta della moglie, Francesca Antinucci, e della madre, Lucia Marchetti, possono essere letti [qui](#).